

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1986)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e del la Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1975**

### Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede

ONOREVOLI SENATORI. — L'espletamento dei servizi collettivi di ordine pubblico da parte degli appartenenti ai Corpi di polizia in località diverse dalle rispettive sedi di servizio viene ricompensato in modo diverso per gli ufficiali e per i sottufficiali e militari di truppa.

Infatti, mentre ai primi viene corrisposta, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, l'indennità di missione, ai secondi, in considerazione delle

modalità con cui avviene il trasporto (uso dei mezzi dell'Amministrazione, sistemazione del personale in caso di pernottamento eccetera) viene attribuita una speciale indennità in luogo di quella di trasferta.

La predetta indennità, in base alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, corrisponde circa al 50 per cento del trattamento di missione stabilito dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Si rende, pertanto, necessario adeguare tale importo alla nuova misura dell'indennità di trasferta prevista dalla recente legge 18

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che consta di due articoli.

Con l'articolo 1 vengono fissate le nuove misure dell'indennità giornaliera per servizi

collettivi di ordine pubblico fuori sede il cui importo varia in relazione al grado e a seconda che il militare fruisce o meno dell'aggiunta di famiglia.

L'articolo 2 specifica l'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento per l'anno 1975.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia	Personale non fruente di aggiun- ta di famiglia
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti . . . .	4.000	2.500
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	3.200	2.000
Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti . . . . .	2.500	1.600
Allievo carabiniere e gradi corrispondenti . . . . .	—	600

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di marcia, non è dovuta per i servizi di durata inferiore alle ore 6 ed è ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede ».

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.